



COMUNE DI ANACAPRI

ORDINANZA N. 23/2024

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI.

IL SINDACO

Premesso che il Decreto Dirigenziale n. 225 del 07/06/2024 della Regione Campania ha reso noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio Regionale, valevole dal 15 giugno e fino al 15 ottobre;

Considerato che:

- **la stagione** estiva comporta un alto rischio di incendi, ed in particolare nei terreni incolti e/o abbandonati, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- **gli agenti** di Polizia Municipale hanno accertato l'abbandono e l'incuria, da parte dei privati, di taluni appezzamenti di terreni;
- **l'abbandono** e l'incuria dei succitati terreni determina:
 - **il deposito** indiscriminato di rifiuti eterogenei;
 - **il proliferare** della vegetazione che può essere causa predominante di incendi, di proliferazione di ratti e animali nocivi di ogni specie, con conseguente pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni territorialmente esistenti;

Ravvisata la necessità di effettuare interventi di prevenzione e di divieto al fine di salvaguardare il decoro del nostro paesaggio, l'igiene e la sanità pubblica, oltre che rimuovere le possibili cause di innesco degli incendi;

Viste/o/a/i:

- la L. N. 353 del 21/11/2000 "*Legge Quadro in materia di incendi boschivi*";
- gli Artt. 50 c. 5 e 54 del D.lgs. N. 267/2000 "*Testo Unico Ordinamento Enti Locali*";
- il D.lgs. N. 152/2006 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*";
- gli Artt. 29,30,31 e 33 del D.lgs. N. 285/1992 "*Nuovo Codice della Strada*" e successive modifiche ed integrazioni;
- le Ordinanze Sindacali n. 22/2007;
- gli Artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;
- le norme del vigente Codice Civile;



COMUNE DI ANACAPRI

ORDINA

ai proprietari dei terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che, per patto contrattuale, siano a qualsiasi titolo conduttori o fruitori degli stessi, **DI PROVVEDERE AD HORAS**, a propria cura e spese, agli interventi di pulizia di seguito elencati:

1. **al taglio** dell'erba e della vegetazione in genere, alla rimozione dei residui di sfalcio e rifiuti vari, avendo cura di rimuovere ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica;
2. **all'estirpazione** di sterpaglie e dei cespugli anche lungo tutto il fronte degli stabili, se trattasi di fabbricati, e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità del centro abitato e degli edifici;
3. **alla regolazione** delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante con rimozione dei residui di sfalcio, nonché dei rifiuti vari, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;
4. **al taglio** di radici ed in genere di parti arboree che ricadono e provocano danno alle aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio;
5. **a rimuovere** per tutto il tratto stradale prospiciente la loro proprietà o fondo goduto le pietre e i materiali rinvenuti, come anche di conservare in buono stato gli sbocchi degli scolli e delle scoline che confluiscono nei fossi e nelle cunette latitanti le strade stesse;

ORDINA ALTRESI'

6. **il divieto** di lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura ammucchiato o affastellato, che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie o infiltrarsi nel sottosuolo, provocando inquinamento momentaneo o duraturo, e che possa divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo;

DISPONE CHE

è vietato dal 15 giugno al 15 ottobre:

1. **bruciare** nei campi, anche in quelli incolti, le stoppie delle colture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe palustri ed infestanti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le Strade Comunali, Provinciali e Statali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio autorizzati;
2. **avviare** qualsiasi azione potenzialmente in grado di innescare un incendio. I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le già menzionate fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si dovessero verificare per loro negligenza o



COMUNE DI ANACAPRI

comunque inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni sopra menzionate;

- **sarà consentita, sotto stretta sorveglianza da parte degli interessati, la bruciatura dei prodotti derivanti dal succitato sfalcio e diserbo, nel periodo dal 16 ottobre al 14 giugno, negli orari compresi tra le ore 04.00 alle ore 07.30**, a condizione che tali operazioni vengano svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione incendi boschivi e previa comunicazione ai Vigili del Fuoco (tel. 0818389523) e al Comando di Polizia Municipale (tel. 081/8387220).

AVVERTE

che i trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti e nella fattispecie:

- **come** ai punti 1 e 2, sarà elevata una sanzione da **€ 25,00 ad € 500,00**, determinata ai sensi dell'Art. 7 bis del D.lgs. N. 267/2000, così come integrato dal D.L. N. 50/2003 convertito con Legge N. 116 del 20/05/2003;
- **come** ai punti 3, 4 e 5, sarà elevata una sanzione da **€ 173,00 ad € 694,00** determinata ai sensi dell'Art. 29 e 33 del "Nuovo Codice della Strada";
- **come** al punto 6, sarà elevata un'ammenda da **€ 1.000,00 ad € 10.000,00** determinata ai sensi dell'Art. 255 del D.lgs. N. 152/2006. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio;
- **per il mancato** rispetto degli orari, giorni e periodi consentiti per le operazioni di bruciatura, sarà elevata una sanzione da **€ 25,00 ad € 500,00**, determinata ai sensi dell'Art. 7 bis del D.lgs. N. 267/2000, così come integrato dal D.L. N. 50/2003 convertito con Legge N. 116 del 20/05/2003;
- **per il caso** di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio – nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 ottobre - sarà elevata la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore ad **€ 5.000,00 e non superiore ad € 50.000,00**, determinata ai sensi della Legge N. 353/2000, Art. 10;

A carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, salvo altre ipotesi di reato.

RICORDA

- **che ad ogni** cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi e nelle zone urbane e periferiche;



COMUNE DI ANACAPRI

- **che chiunque** avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
 - Sala operativa Regione Campania (numero verde: 800232525)
 - Vigili del Fuoco (numero telefonico: 115)
 - Comando Polizia Municipale con sede in Via Caprile n.30 (numero telefonico: 081/8387220)

DISPONE

che la presente Ordinanza:

- abroga e sostituisce l'Ordinanza Sindacale n. 22/2007;
- venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- venga inserita nel sito ufficiale del Comune.

Ai sensi dell'art. 3, c. 4, della Legge N. 241/1990 avverte altresì che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Campania ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla Casa Comunale, 20 settembre 2024



IL SINDACO

Francesco Cerrotta